



Centrale Unica di Committenza dell'Acquese

Provincia di Alessandria

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Cassine, Castelletto d'Erro, Masone, Mele, Ponzzone, Rossiglione, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

Acqui Terme, li 13/04/2021

Prot. Int. 022

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, CON RIDUZIONE TERMINI, PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART.54 DEL D.LGS N.50/2016 E SMI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN FABBRICATI IN PROPRIETA' DEL COMUNE DI ACQUI TERME. CIG 87057704AC.

INFORMAZIONI GENERALI (da leggere attentamente)

L'INTERA PROCEDURA VERRA' ESPLETATA IN MODALITA' TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART.58 DEL D.LGS N.50/2016 e smi.

LA PRESENTE GARA NON SOGGIACE ALLE DEROGHE PREVISTE DAL D.L. N.76/2020 "Semplificazioni" convertito nella legge n.120/2020. Troverà invece applicazione l'articolato avente valenza di regola generale.

Ai fini del presente bando e disciplinare di gara si intende per Codice dei contratti pubblici oppure per Codice, il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 avente ad oggetto: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura" **così come integrato dal D.lgs n.56/2017 (correttivo) E MODIFICATO MEDIO TEMPORE dal D.L.32/2019 (CD.Sblocca cantieri), convertito con modificazioni nella Legge 14/06/2019 n.55.**

per **Regolamento** il DPR 5 ottobre 2010 n.207 (parte rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articolo 216 e 217 del D.lgs n.50/2016);

per **Decreto Milleproroghe** il D.L.31/12/2020 n.183.

Per gli aspetti non disciplinati, trovano applicazione le disposizioni della legge 241/1990 e s.m.i. e il Codice civile.

Le informazioni sotto riportate rispettano l'allegato XIV del D.lgs n.50/2016.

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione della piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet:

<https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito.

N.B.: per ulteriori indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, si rimanda allo specifico paragrafo 8.1 del disciplinare di gara all'uopo dedicato. Si vuole però evidenziare che per richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma o per segnalare eventuali anomalie o malfunzionamenti è necessario contattare il CONTACT CENTER DI Maggioli telefonando al numero 0541 628380 poiché nella sezione assistenza sono stati erroneamente indicati i numeri di telefono dei ns. uffici.

SEZIONE 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CENTRALE UNICA DELL'ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Cassine, Castelletto d'Erro, Mele, Masone, Ponzone, Rossiglione, Strevi e Terzo ai sensi e per gli effetti dell'art.37 comma 4, lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016 N.50 e s.m.i.

INDIRIZZO: Comune Capofila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme.

PUNTI DI CONTATTO: Per informazioni sugli atti di gara: Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144-770239-770236-770231 - telefax: 0144770234, email: ufficio tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC: acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it. TRUCCO RAG. SILVIA Co Responsabile Tecnico CUC dell'Acquese.

IMPORTANTE: Viste le note prescrizioni contro il diffondersi del virus COVID 19, in base alle direttive del Sindaco del Comune di Acqui Terme, l'Ufficio Tecnico e la CUC dell'Acquese preposta al servizio di cui trattasi, svolgono i propri compiti prevalentemente, attraverso il lavoro agile, pertanto per qualsiasi informazione o richiesta SI PREGA DI USARE LE COMUNICAZIONI DEL PORTALE COME DI SEGUITO SPECIFICATO.

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE LA PROCEDURA: COMUNE DI ACQUI TERME (AL) C.F. e P.I.: 00430560060. Piazza Levi 12 Acqui Terme (AL).

PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico LL.PP. Per informazioni di carattere tecnico: Arch. Federica Macario P.O. Ufficio Tecnico 0144/770238 email: ufficio tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC: acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it.

In attuazione di quanto disposto nel provvedimento della Giunta Comunale di Acqui Terme n. 70 del 08/04/2021 di approvazione del capitolato speciale di appalto che disciplina il presente accordo quadro, nonché con determinazione a contrattare Ufficio Tecnico del Comune di Acqui Terme nr. 285 del 13/04/2021 e con successiva determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza

dell'Acquese n.21/2021, è stata indetta la presente gara a procedura aperta, sotto soglia europea, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, stipulando contratti di manutenzione, nella forma di Accordi Quadro ex art. 54 Dlgs 50/2016 e smi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 35 comma 1 lett.a, dell'art.60, del Codice dei contratti pubblici finalizzati al mantenimento in efficienza e sicurezza del patrimonio immobiliare, impiantistico.

Il Responsabile Unico del Procedimento a sensi dell'art.31 del D.lgs n.50/2016 e smi è il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Acqui Terme Arch. Marco Cascone.

Il Responsabile del sub-procedimento di gara è la Rag. Trucco Silvia del Comune di Acqui Terme in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico della CUC dell'Acquese.

A seguito dell'aggiudicazione, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Acqui Terme.

Suddivisione in lotti: NO A sensi dell'art.51 del D.lgs n.50/2016 e smi. L'affidamento è costituito in un unico lotto di aggiudicazione in quanto, secondo le modalità di esecuzione indicate nel capitolato speciale di appalto più volte citato, risulta di per sé indivisibile;

Il luogo di esecuzione: Gli interventi manutentivi oggetto dell'accordo quadro dovranno essere svolti in tutti gli immobili di proprietà e in uso del Comune di Acqui Terme la cui area di competenza è complessivamente formata dal territorio circoscrizionale del medesimo Comune. Strutture indicate all'art.1 del Capitolato Speciale di Appalto site nell'ambito territoriale del Comune di Acqui Terme , mentre il relativo Codice NUTS è ITC18 Comune di Acqui Terme.

Il bando di gara e relativo disciplinare saranno pubblicati con le modalità di cui all'art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi :

- _ Sull'Albo pretorio del Comune di Acqui Terme;
- _ Sul sito del Comune di Acqui Terme e della CUC: www.comune.acquiterme.al.it;

Si precisa che :

- _ Il capitolato speciale di appalto di cui alla delibera del Comune di Acqui Terme G.C. n. 70 del 08/04/2021, contiene la regolamentazione contrattuale dell'accordo quadro ed illustra quantità e caratteristiche del medesimo.
- _ Con la partecipazione alla procedura l'operatore economico concorrente riconosce pienamente ed accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal bando e dal presente disciplinare di gara e relativi allegati, dall'accluso capitolato speciale di appalto e da tutta la documentazione relativa ad esso.

La documentazione di gara comprende:

- _ Bando e Disciplinare di gara
- _ Capitolato speciale di appalto con schema di contratto normativo accordo quadro e modello di ORDINATIVO E DI RAPPORTO DI INTERVENTO
- _ Prezziario Regione Piemonte anno 2020
- _ Modello di istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative con Facsimile Offerta
- _ Modello DGUE editabile (con istruzioni circolare MIT n.3 del 18/07/2016.
- _ Patto di integrità del Comune di Acqui Terme.

Il bando ed il presente disciplinare di gara vengono redatti da questa Amministrazione aggiudicatrice in quanto iscritta all'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti istituita presso l'ANAC ai sensi dell'art.216 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Numero di iscrizione 0000549655.

Al presente appalto si applica l'articolo 1 del decreto legge n. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n. 135/2012, secondo il quale il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di successiva disponibilità di specifica convenzione stipulata da Consip S.p.a. o da altre centrali di committenza.

Il presente bando e disciplinare specifica e definisce le regole procedurali per lo svolgimento della gara finalizzata all'affidamento del servizio di cui all'oggetto. In considerazione di ciò gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

RICHIESTA DOCUMENTI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: Ai sensi dell'art.74 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma telematica.

Dalla piattaforma telematica è possibile entrare nell'elenco di tutte le procedure, in particolare cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la "documentazione di gara" elencata nel presente bando/disciplinare di gara e ogni altra comunicazione di informazione relativa alla procedura medesima.

CHIARIMENTI

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà effettuarlo utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere trasmessi entro e non oltre 8 giorni lavorativi prima rispetto alla data di presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alla richiesta di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, verranno fornite ex art.60 comma 3 del Codice dei contratti pubblici almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione", accessibile come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara.

Qualora i chiarimenti o le informazioni attengano ad aspetti di natura tecnica la CUC dell'Acquese provvederà ad acquisire la risposta dal tecnico incaricato dal Comune di Acqui Terme nei tempi occorrenti.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo dell'AVCPASS risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. E' comunque possibile contattare la CUC dell'Acquese al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione di gara.

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai "Chiarimenti", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la CUC dell'Acquese e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (a riguardo si richiama il documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche") e all'indirizzo PEC indicato dai

concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica (come previsto dal documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, presente sul sito [https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/sezione”informazioni”](https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/sezione%27informazioni), sotto sezione “accesso area riservata”).

Si avvisa che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i., questa Centrale di Committenza si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla necessità di : -integrazioni, - revoca parziale o totale;-sospensione; - rinvio, salvo quanto previsto nell’art.79, comma 5 bis, del Codice dei contratti pubblici.

COMUNICAZIONI

Ai sensi degli artt.76, comma 6 e 52 del Codice nonché dell’art.6 del D.lgs n.82/2005, le comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, ovvero mediante la piattaforma telematica e via PEC.

Eventuali modifiche all’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate agli indirizzi di posta elettronica evidenziati nel precedente paragrafo relativo ai punti di contatto sia della CUC dell’Acquese paragrafo 1.1, sia della stazione appaltante Comune di Acqui Terme paragrafo 1.2.

Diversamente la CUC dell’Acquese declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni. La modifica dell’indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica di accesso all’Area riservata del portale appalti”.

In caso di RTI, GEIE, Aggregazioni di imprese di rete, o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art.45 comma 2, lett.b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento o subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari o a tutti i subappaltatori.

SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO

2.1 OGGETTO DELL’APPALTO : Il Comune di Acqui Terme intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con un unico operatore economico, per l’esecuzione di tutte le opere edili ed affini di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria di pronto intervento, ed ai relativi componenti impiantistici funzionali, sugli immobili del Comune di Acqui Terme , da effettuarsi mediante prestazione di mano d’opera, fornitura di materiali, mezzi d’opera, noli, somministrazioni ed opere provvisoriale occorrenti. Gli interventi di manutenzione singolarmente definiti nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, non sono predeterminati in maniera esaustiva e definitiva nel numero e nella localizzazione, e la quantità di prestazioni da eseguire dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Stazione Appaltante, nell’arco di tempo previsto contrattualmente nell’accordo quadro. Gli interventi potranno essere anche singolarmente di piccola entità e sparsi sul territorio e da eseguire secondo i criteri di priorità stabiliti ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, senza che per questo l’operatore economico possa avere nulla a pretendere oltre a quello pattuito. Trattandosi di un accordo quadro di manutenzione con interventi a richiesta della Stazione Appaltante, la forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire non possono essere fornite a priori, ma verranno valutate volta per volta dal Tecnico Incaricato della Direzione Lavori che fornirà alla ditta esecutrice, le specifiche necessarie e, quando lo riterrà

strettamente necessario per meglio definire l'oggetto della lavorazione, provvederà a redigere un disegno ad hoc con tutti i particolari costruttivi. Sono compresi nell'accordo quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel capitolato speciale di appalto.

Si fa presente che alcuni aspetti tecnici di certi complessi edilizi sono del tutto particolari. Alcuni edifici ospitano scuole con affluenza giornaliera di alunni ed insegnanti, altri sono uffici con affluenza di pubblico, altri vincolati ospitano associazioni di diversa natura (esempio l'ex caserma C. Battisti).

Il Comune di Acqui Terme, si riserva la facoltà di far eseguire attività previste nel Capitolato Speciale, alle stesse condizioni contrattuali, anche su altri immobili di sua proprietà o sui quali esercita un diritto reale o personale di godimento, situati in Acqui Terme, ovvero affidati in manutenzione al medesimo Servizio Lavori Pubblici in virtù di contratti o convenzioni stipulati con soggetti terzi.

2.2 IMPORTO A BASE DI GARA E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO:

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, **l'importo massimo spendibile e stimato dell'appalto è pari ad € 123.000,00 oltre IVA di cui Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza (importo presunto).**

Il valore del presente accordo quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino alla sua concorrenza, mentre l'Appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto per l'importo stabilito. La somma complessiva non è pertanto impegnativa per l'Amministrazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di stipulare i singoli contratti derivati a seconda delle effettive proprie esigenze senza che l'Operatore economico aggiudicatario possa accampare pretese per indennizzi o risarcimento di sorta.

Le prestazioni saranno conteggiate a misura e l'appaltatore avrà diritto al pagamento dei soli interventi effettivamente svolti. Per le prestazioni a misura, PERTANTO, il prezzo offerto può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti (art. 59, comma 5-bis, Codice).

Ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.a) del D.lgs n.50/2016 e smi si precisa che **il ribasso offerto e sua minor IVA non inciderà sulla capienza dell'Accordo, ma sarà applicato sull'elenco prezzi e si tradurrà pertanto in maggior quantità di lavori eseguibili.**

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, la cui quota parte da imputare all'ammontare dell'appalto specifico, verrà computata di volta in volta, in relazione alle attività da svolgere, all'interno dei singoli contratti, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

FINANZIAMENTO: L'appalto è finanziato interamente con fondi dell'Amministrazione Comunale. **L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della stazione appaltante.**

PAGAMENTI: Vedasi il capitolato speciale di appalto art.15,16 e 17. **NON verrà concessa in nessun modo l'anticipazione ex art. 35 D.lgs n.50/2016 e smi sul valore dell'accordo quadro.**

2.3 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e del D.M.MIT 10/11/2016 n.248 i lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate:

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

LAVORAZIONI A MISURA

DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE	
CAT.OG.1 Edifici civili ed industriali CATEGORIA PREVALENTE (70% pari ad Euro 86.100)	€ 86.100 subappaltabile: SI ai sensi art.105 C.5 del D.lgs n.50/2016 e smi.* Avvalimento: SI ai sensi dell'art.89 D.lgs n.50/2016 e smi e del D.M. MIT 248/2016
CAT.OG.2 Restauro e ristrutturazione beni immobili CATEGORIA SCORPORABILE (30% pari ad euro 36.900)	€ 36.900 subappaltabile: SI 30% della stessa Categoria scorporabile. Avvalimento: NO ai sensi dell'art.89 D.lgs n.50/2016 e smi e del D.M. MIT 248/2016

***SUBAPPALTO PREVALENTE: VIENE STABILITA, PER QUESTA PROCEDURA, A SENSI DELL'ART.105 COMMA 2 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART.1 CO.18 DEL DL SBLOCCA CANTIERI CONVERTITO IN LEGGE N.55/2019 NELLA QUOTA DEL 40% DEI LAVORI CONTRATTUALIZZATI.**

Si precisa che la scelta della categoria OG2 è motivata dalla presenza di immobili, che saranno oggetto di manutenzione, aventi interesse storico artistico, soggetti alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Le opere specialistiche sono interamente scorporabili e subappaltabili poiché comunque inferiori al 10%.

- impianti idrico-sanitari OS3
- impianti termici e di condizionamento OS28
- impianti elettrici OS30.

La cifra del precedente riquadro indica l'importo presunto complessivo dei lavori che potrà cambiare, in fase esecutiva, per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e ciò tanto in via assoluta che nelle rispettive proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarre argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o prezzi diversi dall'elenco prezzi del presente accordo quadro. ***Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.***

Essendo l'importo complessivo lavori pari ad Euro 123.000,00 oltre IVA- inferiore a 150.000 euro - la qualificazione per il presente accordo quadro potrà avvenire: a) attraverso la dimostrazione dei requisiti semplificati ex art.90 DPR N.207/2010 di aver svolto nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, lavori analoghi anche su immobili vincolati almeno per gli importi nel riquadro evidenziati, oppure B) mediante regolare attestazione SOA categorie OG.1 e OG.2. in corso di validità.

2.4 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO: UN ANNO temporale indicativamente dal 01/05/2021 al 30/04/2022 decorrente dalla data di stipula dell'accordo quadro, con opzione di proroga per il tempo strettamente necessario, ex art.106 comma 11 del Codice, a scadenza, alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. Il contratto rientra nella tipologia dei contratti aperti. Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi

unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel capitolato speciale d'appalto. L'Appalto potrà essere dichiarato concluso prima della scadenza contrattuale, anche solo da una delle due parti, qualora venga raggiunto l'importo complessivo contrattuale. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all'assegnazione o stipula di tanti contratti specifici il cui totale equivale all'intero importo massimo.

2.5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 comma 4 e 5, l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso in quanto le caratteristiche peculiari dell'Accordo Quadro, non permettono di procedere alla valorizzazione di alcun criterio oggettivo premianti la qualità delle offerte, se non quello relativo al prezzo. Pertanto la scelta dei contraenti sarà effettuata mediante procedura aperta, così come individuata all'art.3 punto sss), telematica ai sensi del combinato disposto dell'art.35 comma 1 lett.a), dell'art. 60 e artt.40,52 e 58 del Codice dei contratti pubblici, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.36 comma 9 bis. che richiama l'art. 95 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. In particolare, il minor prezzo sarà determinato trattandosi di contratto da stipulare a misura mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. È prevista la verifica delle offerte anomale secondo le modalità dell'articolo 97 del Dlgs 50/2016 vigente, ed è previsto il ricorso all'esclusione automatica di cui al comma 8 del citato articolo qualora il numero di offerte ammesse sia non inferiore a dieci. Non si applica per questo contratto la Legge n.120/2020 di conversione del D.L. n.76/2020 se non per gli articoli a regime.

L'Amministrazione si riserva la facoltà: a) di aggiudicare in presenza di un'unica offerta ritenuta valida purchè congrua, conveniente e non anomala; b) di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte in aumento, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.

2.6 CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOTTOPOSTA L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Come da Capitolato, ad ogni buon conto si riporta quanto segue:

ART.5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

...Omissis...Il Manutentore, deve disporre di almeno un'unità e/o sede operativa nel territorio comunale acquese e comunque entro un raggio di Km.20 dal Comune seguendo il percorso più breve, attrezzata e funzionale, idonea per l'attività tecnico-amministrativa d'appalto, in grado di soddisfare correttamente le tipologie di intervento e le tempistiche indicate successivamente. Tale sede deve essere dotata di tutte le apparecchiature tecniche, di comunicazione telefonica e degli opportuni strumenti per la gestione della posta elettronica anche certificata, correttamente funzionanti ed attivi 24 ore su 24 per tutta la durata contrattuale.

Si precisa che in sede di partecipazione alla gara è sufficiente che tale impegno venga dichiarato nell'istanza/dichiarazione. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentare idonea documentazione attestante la proprietà della struttura o la disponibilità della medesima per tutta la durata dell'appalto (per esempio con contratto di affitto/leasing per l'intera durata dell'appalto) e rendere operativo il centro stesso.

Al fine di assicurare una completa e costante operatività, la sede e tutte le apparecchiature di cui sopra dovranno essere gestiti da personale qualificato ed incaricato di ricevere e coordinare ogni comunicazione e/o richiesta di intervento....ommissis.

2.7 . DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

E' fatto **assoluto divieto** all'impresa aggiudicataria di cedere il contratto in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

2.8 SUBAPPALTO.

E' ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto dell'appalto secondo la disciplina dettata dall'art.105, facendo particolare attenzione ai commi 2 e 4 dello stesso articolo 105 del Codice. Il concorrente deve quindi indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di esso che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità al c.4 dello stesso articolo 105 del Codice. **Per questa specifica procedura l'eventuale subappalto non può superare il 40% dell'importo complessivo del contratto.**

L'assunto sopra emarginato riguarda la categoria prevalente OG.1, mentre la categoria scorporabile OG.2 è subappaltabile in misura non superiore al 30% dell'importo della stessa categoria. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento delle soglie di cui all'art.105 c.2 e non contribuisce ad incrementare il limite del 40% sull'importo di contratto.

A seguito dell'integrazione del D.lgs n.56/2017 reiterato dalla Legge n.55/2019 si precisa che **I CONCORRENTI PARTECIPANTI ALLA GARA E NON AGGIUDICATARI DEL CONTRATTO NON POTRANNO RISULTARE AFFIDATARI DI EVENTUALE SUBAPPALTO DI LAVORI PER LA GARA IN OGGETTO. INOLTRE IL SUBAPPALTATORE DEVE ESSERE QUALIFICATO NELLA RELATIVA CATEGORIA.**

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, compilando la sezione all'uopo predisposta nell'Istanza allegato A anche l'apposita SEZ.D della parte II del DGUE i lavori o le parti di opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art.105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Si evidenzia altresì che la legge di conversione del D.L. Sblocca Cantieri Legge n.55/2019 fino al 31/12/2020 ha sospeso l'applicazione del comma 6 dell'art.105 del Codice.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite **nei casi previsti** dall'art. 105 co. 13 del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante **non provvederà** al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Ai sensi dell'art.105 comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario, deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.105 comma 3 lett.c) del Codice.

A sensi del D.L. n.183 del 31/12/2020 c.d. Milleproroghe fino al 31/12/2021 è sospeso l'obbligo di indicare la terna subappaltatori come previsto dal comma 6 dell'art.105 del Codice.

SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE (art.3 comma 1 lett.p D.lgs n.50/2016): La partecipazione alla gara è destinata ai concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n 50/2016 e smi, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009, nonché ai concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ed agli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei di imprese è altresì disciplinata dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti.

Ergo sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dai successivi paragrafi, tra i quali in particolare quelli costituiti da: (articolo 45 comma 2 D.lgs n.50/2016 e s.m.i.)

- Gli imprenditori individuali anche artigiani e le società anche cooperative;
- I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma dalla legge 25/06/1909 n.422 e del D.lgs del capo provvisorio dello Stato n.1577 del 14/12/1947 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443 del 08/08/1985;
- I consorzi stabili dell'art.45 comma 2 del Codice degli appalti pubblici; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- Operatori economici con idoneità plurisoggettiva vale a dirsi i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera a), b) e c) i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- I Consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e) del Codice costituiti a sensi dell'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti indicati sopra alla lettera a), b) e c) anche in forma di società;
- Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33;
- I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al D.lgs n.240 del 23/07/1991;
- I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49, e 83, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
- Oltre alle cooperative sociali o loro consorzi il cui oggetto sociale corrisponda a quello dell'appalto ed in possesso dell'iscrizione al registro regionale ai sensi della L.381/91 o stato estero di appartenenza dell'Unione Europea per le cooperative stabilite in altri stati membri, sono ammessi a partecipare i soggetti configurabili come Associazioni di promozione sociale ex L.383/2000 iscritte al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale il cui oggetto sociale corrisponda a quello dell'appalto.
- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nella cd "black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e Decreto Ministero dell'Economia e finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso **pena l'esclusione dalla gara** dell'autorizzazione rilasciata a sensi D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art.37 del D.L. 31/05/2010 n.78).

La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà allegare, in sede di gara, l'impegno, come da allegato alla domanda di partecipazione da presentare sempre in sede di gara, che in caso di aggiudicazione della procedura aperta gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co.4 del D.Lgs 50/2016 e smi).

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45 comma 2 lett.f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d.rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese tetiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di Imprese di rete partecipa nella forma di raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (vedi determinazione ANAC N.3/2013).

Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un RTI può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art.45 comma 1 lett.b) del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione, se invece la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art.48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ad ogni buon conto, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, **le imprese concorrenti in reti di imprese** di cui all'articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2 bis e 2 ter, del decreto legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, **devono dichiarare NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto; b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione previste; c) le generalità complete delle imprese aderenti al contratto distinguendo tra quelle che: a) eseguono le prestazioni; b) mettono in comune i requisiti di ordine speciale se diverse da quelle che eseguono le prestazioni;**

d) la situazione personale: possesso dei requisiti di idoneità professionale (camera di commercio), generali ed assenza cause di esclusione nonché dei requisiti di capacità tecnica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.186 bis comma 6 del R.D.16/03/1942 n.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE: La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura stessa, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di ordine generale; nonché di carattere speciale: requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Ai sensi dell'art.59 comma 4 lett.b) del Codice, sono inammissibili le offerte di operatori economici privi della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

3.1 Requisiti di carattere generale degli operatori economici. (n.b. il verificarsi delle condizioni di esclusione qui elencate e contemplate espunge il concorrente dalla gara senza possibilità di avvalersi del soccorso istruttorio):

1. la sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato, dal DL Sblocca Cantieri convertito nella legge n.55/2019 ED IN ULTIMO DALLA LEGGE N.120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L.SEMPLIFICAZIONI – norma a regime -: pertanto la sussistenza dei motivi contemplati al comma 1 lettere a); b); b.bis;) c);d);e);f); g) e successivi commi; (come da comma 11 dello stesso art.80 le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.12 sexies del D.L. 8/06/1992 n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7/08/1992 n.356 o degli artt.20 e 24 del D.lgs n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario).

N.B.SI RICHAMA L'ATTENZIONE DEI SIGG.CONCORRENTI SULLA RECENTE MODIFICA DEL COMMA 4 IN MERITO AD IMPOSTE E TASSE. SI RIPORTA IN TAL SENSO IL COMMA 4 "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto

periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. *(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020)*".

Pertanto nella dichiarazione integrativa al DGUE il concorrente dovrà chiaramente esplicitare la sua attuale posizione in merito.

2. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili prescritti dalla legge 12/03/1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
3. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state irrogate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231; o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
5. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia" e che non abbiano concluso il periodo di emersione alla data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi di quanto disposto dalla legge 22/11/2002, n. 266;
6. E' altresì vietato partecipare alla gara agli operatori economici su cui incorrono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Ciò significa, di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*" Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all'esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara;
7. La mancata accettazione delle clausole contrattuali contenute nel Patto di integrità del Comune costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012;
8. La presenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia.
9. La sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale.

E' altresì vietato partecipare alla gara:

10. In più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (si precisa che le imprese retiste NON partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata);
11. Anche in forma individuale, qualora i concorrenti abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, o in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
12. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 , lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 48 comma 7, secondo periodo, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 , lettera c) del Codice, (consorzi stabili). In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l'art. 353 del Codice Penale.**LE IMPRESE CONSORZIATE INDICATE COME ESECUTRICI DEVONO PRESENTARE LE DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI GENERALI DI CUI ALL'ART.80 DEL CODICE COMPILANDO E SOTTOSCRIVENDO IL DGUE.**
13. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 150/2016. **La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara**, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
14. Gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd."black list"di cui al D.M. MEF del 4/05/1999 ed al D.M. MEF del 21/11/2001, che non sono in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze MEF ai sensi art.37 del DL 3/05/2010 n.78.

I precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei Concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, in base alle prescrizioni di cui all'art.80 del Codice. In particolare, ai sensi della normativa sopra citata non rilevano, per l'esclusione dalle gare, i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, l'estinzione, la depenalizzazione o la revoca della condanna.

Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno costituire mezzi di prova per l'accertamento dei "gravi illeciti professionali" commessi dal concorrente costituente causa di esclusione, ai sensi dell'art.80 comma 5 lett.c) del Codice. Le relative risultanze verranno valutate alla luce delle indicazioni espresse dall'ANAC (da ultimo LINEE GUIDA n.6 di attuazione del D.Lgs n.50/2016 e smi recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art.80 comma 5 lett.c) del Codice" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1293 del 16/11/2016 e successivamente aggiornate al Correttivo di cui al D.lgs n.56/2017 con la deliberazione del Consiglio n.1008 dell'11/10/2017) ed alla legge 14/06/2019 n.55 (conversione in legge del D.L. Sblocca cantieri).

Per quanto sopra emarginato, si sollecita quindi l'attenzione sulle dichiarazioni da rendere con la partecipazione alla presente gara. Trattasi, infatti, di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.46

e 47 del Dlgs.n.445/2000 a fronte delle quali sono previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sanzioni penali di cui all'art.76 del suddetto Dlgs.n.445/2000. Inoltre sono oggetto di segnalazione all'A.N.A.C e, in caso di annotazione nel casellario Informativo delle Imprese qualificate, può costituire causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto e dagli affidamenti di subappalti fino a due anni dall'avvenuta annotazione (art.80 comma 12 D.lgs n.50/2016).

3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

1. Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con indicazione della specifica attività di impresa che deve essere compatibile con il servizio oggetto di gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova. Per le Cooperative è vincolante l'iscrizione all'Albo delle società Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004, ovvero, nel caso di cooperative sociali, nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all'art. 9 L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. o stato di appartenenza all'Unione Europea;

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto: a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, *da ciascuna* delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete ; Mentre l'iscrizione all'Albo delle Cooperative deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici sia l'iscrizione della Camera di Commercio e qualora se Cooperativa l'iscrizione all'Albo delle Cooperative devono essere posseduti *dal consorzio e dalle imprese consorziate* per le quali il consorzio concorre e sono indicate come esecutrici.

N.B: La mancanza, non formale, di tali requisiti è causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio.

3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti, ai sensi degli articoli 84 comma 1, dell'art. 216 comma 14 del Codice e dell'art.61 DPR n.207/2010 dovranno essere in possesso a pena di esclusione:

A) **ATTESTAZIONE** di qualificazione in corso di validità, che documenti un'adeguata qualificazione per categoria e per classifica ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al punto 2.3 della presente bando di gara, rilasciata da una SOA appositamente autorizzata **nella categoria prevalente OG.1 e nella categoria scorporabile OG.2**. A tale proposito si rammenta che un'impresa con attestazione SOA scaduta è di fatto priva del documento comprovante il possesso dei requisiti indispensabili per la partecipazione alla gara e per l'affidamento dei lavori pubblici; l'operatore dovrà allegare alla medesima attestazione scaduta copia della richiesta all'organismo preposto per il rinnovo della suddetta SOA onde poter avere diritto all'ammissione.

OPPURE

B) Se l'operatore economico non sia in possesso della qualificazione SOA di cui sopra, lo stesso dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art.90 del DPR n.207/2010 per lavori analoghi di cui alla stessa categorie: a) importi dei lavori analoghi suddivisi come segue:1) per la categoria OG.1 non inferiori ad Euro 86.100 e 2) importi di lavori analoghi per la categoria scorporabile OG.2 non inferiori ad Euro 36.900; eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito; c) adeguata attrezzatura tecnica.

N.B: La mancanza, non formale, di tale requisito è causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio.

In caso di RAGGRUPPAMENTO ORIZZONTALE – VERTICALE – O MISTO

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di cui all'art. 45 co. 2 lettera d), e), f) e g) del Codice:

- di **tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. **L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.** I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione delle imprese interessate (art.92 comma 2 DPR n.207/2010 per la parte ancora vigente).
- **SE DEL CASO** Per i raggruppamenti di **tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
- **SE DEL CASO: Per i raggruppamenti di tipo misto** (sub raggruppamento orizzontali e sub raggruppamento verticali) consistenti in RTI di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della categoria scorporabile risulta assunta da sub associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole per ciascun tipo di RTI. Il limite del 40% previsto per quota

mandataria di cui all'art.92 comma 2 DPR n.207/2010 ancora vigente è verificato rispetto al sub raggruppamento orizzontale per la prestazione principale, al quale il concorrente mandatario partecipa.

IMPRESA COOPTATE di cui all'art.92 del DPR n.207/2010. Ai sensi dell'art.216 comma 14 del Codice il concorrente, sia singolo, sia raggruppato, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nella presente procedura, può cooptare un'impresa che potrà eseguire lavori in misura non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto e che sia in possesso di qualificazioni ancorchè diverse anche per classifica da quelle richieste nella presente procedura, pari almeno l'importo dei lavori alla stessa affidati come previsto dall'art.92 comma 5 DPR n.207/2010 attualmente ancora in vigore.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) – consorzi di cooperative e imprese artigiane e consorzi stabili - del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di qualificazione dei lavori di cui al punto 3.3 nel caso di consorzi di cui all'art.45 comma 2 lett.b devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 1, del Codice. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (art. 47, comma 2, 3° periodo, Codice).

I consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante (art. 47, comma 2, 1° periodo; Codice).

I requisiti di qualificazione dei lavori di cui al punto 3.3, relativamente ai consorzi di cui all' articolo 45, comma 2, lettera c), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Operatori economici stranieri

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del DPR 207/10 accertati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 co. 2, 216 co. 14, 84 co. 1, 90 co. 8 del Codice e dell'art. 62 del DPR 207/10, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti economico-finanziari:

a) almeno una referenza bancaria;

b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del DPR 207/10;

c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2. requisiti tecnico-organizzativi:

- a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del DPR 207/10;
- b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83.

DESIGNAZIONI DI SECONDO GRADO "A CASCATA"

Si precisa che, come stabilito dal Consiglio di Stato, Ad. Plenaria con sentenza del 20/05/2013 n. 14, per i consorzi, non sono consentite le designazioni di secondo grado o "a cascata" (che si verificano quando la società consorziata - indicata per l'esecuzione dei lavori dal consorzio concorrente - che a sua volta è un consorzio - indichi una o più sue consorziate per l'esecuzione dei lavori). Come precisato nella sentenza citata il verificarsi di tale circostanza non determina una causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma solamente l'obbligo per il consorzio concorrente di cui alla lettera b) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016, di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni esclusivamente tramite le imprese in esso direttamente consorziate, indicate in sede di offerta, con divieto ed impossibilità di eseguirle per tramite di consorziati di "secondo grado" (cioè consorziati dei consorziati diretti del consorzio aggiudicatario). Pertanto eventuali indicazioni di consorziati esecutori di secondo grado o "a cascata", non saranno prese in considerazione e la stazione appaltante considererà, sia ai fini della procedura di aggiudicazione che della successiva fase di stipulazione del contratto, solo i consorziati diretti del consorzio aggiudicatario.

POSSESSO DEL SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I o in classifica II.

Le imprese in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. potranno beneficiare delle riduzioni dell'importo delle cauzioni ivi previste : in questo caso solo per la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

A tal fine si dovrà produrre una dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante di essere in possesso della/e certificazione/i che dà titolo alla riduzione indicandone gli estremi che consentano di identificarla in maniera inequivocabile **ovvero in sostituzione di detta dichiarazione potrà essere allegata alla dichiarazione di gara copia della/e certificazione/i medesima/e** Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 7 ultima parte del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Il consorzio stabile potrà beneficiare di tale riduzione se il possesso di suddetta documentazione sarà dallo stesso dichiarato come posseduto da almeno una delle consorziate ancorchè non individuate per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del D.Lgs. 207/2010 e s.m.i..

In caso di raggruppamento temporaneo, per poter beneficiare delle riduzioni sopra indicate della cauzione, dovrà essere dichiarato, nelle modalità già sopra indicate, il possesso della documentazione sopra descritta **da parte di tutti i soggetti associati**.

C. REQUISITI DI ESECUZIONE: Possesso o l'impegno di acquisirne la disponibilità, qualora il soggetto risulti aggiudicatario, della struttura operativa nel territorio acquese e comunque entro un raggio di Km.20 con le caratteristiche indicate nel Capitolato speciale all'art.5 già evidenziato nel precedente paragrafo 2.6.

3.5 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, può dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 83 comma 1 lett.b) e c) , del medesimo decreto, vale a dire dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è ammesso l'avvalimento dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale (CAMERA DI COMMERCIO), e dei requisiti di qualificazione nella Categoria scorporabile OG.2.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (art.89 co.6 del Codice).

Non è consentito, **a pena di esclusione per cui non è possibile attivare il soccorso istruttorio**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Il concorrente che intenda quindi, far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, **a pena di esclusione**, nella Busta virtuale A –Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione (modelli A.2 e A.3), tenendo presente che come esplicitato nel successivo paragrafo 3.10 “modalità di presentazione della documentazione”, oltre ai rispettivi DGUE , **le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.47 e 47 del DPR n.445/2000 devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritti con firma digitale del titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici. A tali documenti informatici, essendo sottoscritti digitalmente non va allegata copia del documento di identità:**

1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante **dell'impresa concorrente** attestante:**a)** l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; **b)** il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

2) **dichiarazione**, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria** attestante: **a)** il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento; **b)** che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di ACQUI TERME (stazione appaltante) a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell'impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività contrattuali; **c)** che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3) **originale o copia autentica del Contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Qualora l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest'ultimo potrà presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art.89 comma 5 del Codice.

3.5.1 – Avvalimento in pendenza di domanda di concordato (art. 110, comma 4, Codice).

Nel caso in cui il concorrente abbia depositato la domanda di cui all'art. 161 R.D. n. 267/1942 (“*Domanda di concordato*”), e la partecipazione alla procedura di gara avvenga tra il momento del deposito della domanda di concordato ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (art. 110, comma 4, Codice, come modificato dal D.L. n. 32/2019).

In tal caso il concorrente:

- **indica** la denominazione dell'operatore economico ausiliario (Parte III – Punto C. – lett. d-bis) del DGUE – messo a disposizione sul Portale appalti;

- **indica** gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribunale (art. 186-bis, comma 4, R.D. n. 267/1942 *allega (carica sulla piattaforma telematica)*):

1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 186-bis, comma 4, lettera b), R.D. n. 267/1942, sottoscritta digitalmente dall'operatore economico ausiliario, con la quale lo stesso si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune di Acqui Terme, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto e a subentrare all'impresa ausiliata, nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione del contratto stesso;

2) DGUE, a firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II -sezioni A, B, alla parte III, alla parte IV, e alla parte VI;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'operatore economico ausiliario con la quale quest'ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associato o consorziato;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento – sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti - in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il Seggio di gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Il Seggio di Gara, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, applicherà le previsioni di cui all'art. 89, comma 1, del medesimo decreto.

N.B. : Ai fini del soccorso istruttorio si precisa quanto segue:

- a) la mancanza del contratto e le dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art.89 del D.lgs n.50/2016 costituiscono irregolarità essenziale che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio;**
- b) la mancanza invece della dichiarazione di volontà da parte del concorrente di far ricorso all'avvalimento poiché asserisce al possesso del requisito alla scadenza del termine dell'offerta non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata;**
- c) La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.**

3.6 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO con la quale il concorrente fornirà la relativa accettazione dei termini e delle condizioni del capitolato e della documentazione di gara; L'Operatore economico dichiara di aver preso atto delle dimensioni dei fabbricati oggetto dell'accordo quadro e che gli interventi, vari, numerosi e talvolta frammentari sono dislocati in punti diversi e distanti tra loro e che pertanto nulla potrà essere preteso a titolo di compenso per gli spostamenti.

3.7 PATTO DI INTEGRITA' DEL COMUNE DI ACQUI TERME allegato alla documentazione di gara che si intende accettato in tutte le sue parti con la sottoscrizione del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente.

3.8. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).
A PARTIRE DAL 01/01/2021 TORNA L'OBBLIGO PER LE STAZIONI APPALTANTI E PER GLI OPERATORI ECONOMICI DEL VERSAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA ANAC 18/12/2019 N.1197. **IN QUESTO CASO . PER GLI OPERATORI ECONOMICI, ESSENDO L'IMPORTO DI GARA INFERIORE A 150.000 NON E' DOVUTO. E' OBBLIGATORIO PROVVEDERE A GENERARE L'AVCPASS.**

3.8.1 AVCPass

Gli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art.81 D.lgs.n.50/2016 e smi, dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato "PASSOE", come meglio indicato di seguito.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio Avcpass tramite il sito www.anac.it, dovrà indicare al sistema il CIG riconducibile alla presente procedura di affidamento ed eseguire tutte le operazioni necessarie per la registrazione e l'abilitazione alla presente gara. Al termine delle operazioni anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato "PASSOE" da inserire nella busta A contenente la "documentazione amministrativa". Tale documento attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass.

Limitatamente al documento denominato PassOe, si rammenta il codice CIG assegnato alla presente gara è **CIG 87057704AC** si evidenzia che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere ancora registrati presso il sistema AVCPass, la CUC dell'Acquese provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, salvo quanto oltre previsto,

l'esclusione dalla presente procedura di gara. La verifica dei requisiti non acquisibile o non acquisita tramite il sistema AVCPASS sarà svolta in modo autonomo nel rispetto della normativa secondo il sistema tradizionale.

Si specifica che, in caso di avvalimento ,(per questa procedura solo per la categoria prevalente) secondo quanto previsto dalla legge in materia, l'impresa ausiliaria deve necessariamente comparire nel PASSOE del concorrente.

Il PASSOE generato attraverso il sistema AVCPASS deve essere debitamente sottoscritto digitalmente: a) in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentate o da persona munita di comprovati poteri di firma; b) in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti dal legale rappresentante del RTI o del consorzio ordinario oppure da persona con poteri di firma; c) nel caso di RTI o Consorzi ordinari costituendi dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande; d) in caso di consorzi di cui all'art.45 co.2 lett.b),c) del D.lgs n.50/2016 e smi dal legale rappresentante del Consorzio stesso.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Ciò premesso, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà come già detto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi indicate. In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tradizionalmente dalla stazione appaltante direttamente con i vari Enti preposti

3.9 ANTIMAFIA E CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI

Le informazioni antimafia verranno acquisite, se necessarie, attraverso la Banca Dati Telematica Nazionale "SI.CE.ANT.", nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 85 e segg. del D. Lgs. nr. 159/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art.12 della legge n.190/2012 l'iscrizione dell'operatore economico alle White List delle Prefetture è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita.

Si evidenzia che, in considerazione del fatto che le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del sistema AVCPass, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico "alert" la presenza o meno di annotazione a proprio carico.

L'Amministrazione ha accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l'apposito servizio interrogabile tramite il portale A.N.A.C. e, pertanto, provvederà direttamente al riscontro della presenza di eventuali annotazioni.

Per quanto non espressamente ricompreso nel comma 1, dell'art. 5 della Determinazione ANAC n. 111/2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze 8/05/, 5/06/2013 e delibera ANAC 02/10/2019, n. 861), questa Amministrazione provvederà al recupero della documentazione a comprova necessaria, secondo le modalità previste dall'art. 40, co. 1, del D.P.R. n. 445 del 2000.

Ai sensi dell'art.12 della legge n.190/2012 l'iscrizione dell'operatore economico alle White List delle Prefetture è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita.

3.10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) Per i concorrenti avente sede in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, co. 3 e 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85 del Codice dei contratti pubblici, per la resa delle dichiarazioni, la Stazione appaltante, compiega, **il documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto in conformità al modello di formulario del MIT che verrà debitamente sottoscritto digitalmente dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente medesimo - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente disciplinare. Inoltre con il medesimo DGUE verranno fornite le informazioni rilevanti richieste anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale ai sensi dell'art.89 del Codice dei contratti pubblici ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Si precisa che fino all'aggiornamento del DGUE da parte dello stesso Ministero del trasporti e delle infrastrutture alle disposizioni di cui al D.lgs n.56/2017 (correttivo) , **il concorrente dovrà allegare oltre al modello DGUE, una dichiarazione integrativa di cui all'allegato Modulo A ed eventualmente quelle contemplate nelle sue appendici (mod.1/bis; mod.a.1;mod.a.2,mod.A.3 e mod.A.4) che dovrà /dovranno comunque essere presentata/te insieme al DGUE.**

Il modello DGUE dovrà essere compilato nelle Parti II Informazioni sull'operatore economico, III Criteri di esclusione, IV Criteri di selezione, VI Dichiarazioni finali e verrà sottoscritto digitalmente alla Parte VI (rappresentante legale o procuratore giusta procura allegata) secondo le prescrizioni di Sottoscrizione sopra indicate. A TALE PROPOSITO VEDASI ANCHE PARAGRAFO SUCCESSIVO 3.11

Infine si precisa che: a) ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal bando di gara e Disciplinare, da inserirsi nella Busta digitale A-Documentazione Amministrativa, e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento, b) l'utilizzo di tale modulistica, non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della amministrazione aggiudicatrice appaltante.

ATTENZIONE!!!: Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.47 e 47 del DPR n.445/2000 ivi compreso la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni a corredo del DGUE e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritti con firma digitale del titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 (nonché art.22 del D.lgs n.82/2005) e dell'articolo 19 del DPR n.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale Non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

3.11 COMPILAZIONE DEL DGUE (vedi anche avvertenze per una corretta compilazione degli allegati)

Si riportano *alcune* informazioni (**principali**) sulla compilazione del DGUE.

Il Documento di Gara Unico Europeo di riferimento è quello allegato alla citata circolare n. 3/2016 e che dovrà, indipendentemente dalle seguenti informazioni, essere compilato dal Concorrente per dimostrare la propria situazione giuridica e le capacità tecniche, economiche, basandosi anche sulle istruzioni della Circolare medesima in proposito.

Informazioni sull'operatore economico e modalità di partecipazione:

1.1 dati identificativi, forma della partecipazione, , rappresentanti, attestazioni, eventuale avvalimento. (DGUE compilare Parte II sez. A, B, C,) compilare la Sezione D relativa al subappalto.

Requisiti di ordine generale:

1.2 assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera g) e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentante/procuratore dell'operatore economico, come indicato dal comunicato del Presidente Anac del 26/10/2016 al punto 3 e reiterato dalla successiva comunicazione del 08/11/2017, devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 d.lgs 50/2016 e specificamente: per le imprese individuali: il **titolare** e **direttori tecnici** dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: i **direttori tecnici** e **tutti i soci**, se si tratta di s.n.c.; i **direttori tecnici**, e **tutti i soci accomandatari**, se si tratta di s.a.s.; i **direttori tecnici**, i **membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza** o i **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo** o il **socio unico persona fisica**, ovvero il **socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci** per ogni altro tipo di società o consorzio, i **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria.

Ai fini della dichiarazione concernente l'eventuale esistenza di illeciti professionali gravi, ai sensi dell'art.80 comma 5 lett.c) costituiscono illeciti professionali rilevanti quelli individuati dalle Linee Guida n.6 dell'ANAC aggiornata al Correttivo di cui alla delibera n.1008 el 11/10/2017, riferiti direttamente all'operatore economico o i soggetti individuati dall'art.80 comma 3 del Codice. Rilevano pertanto gli illeciti professionali gravi accertati, con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, attesa come moralità professionale o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. In particolare rilevano le condanne anche NON DEFINITIVE per i reati di seguito indicati a titolo

puramente esemplificativo e non esaustivo, salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l'automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dello stesso art.80 del Codice: a) abusivo esercizio di una professione; b)reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); c) reati tributari ex D.lgs 74/2000 i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; d) reati urbanistici di cui all'art.44 comma 1 lettere b) e c) del TESTO UNICO delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR n.380/2001 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; e) reati previsti dal D.lgs n.231/2001.

Inoltre rileva altresì quale illecito professionale grave, da dichiarare ad opera dell'operatore economico e che la stazione appaltante/amministrazione aggiudicatrice valuta ai sensi dell'art.80 comma 5 lett.c) del codice la condanna non definitiva di taluno dei reati seguenti: art.353cp "turbata libertà degli incanti"; art353 bis "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"; art.354 cp "astensione degli incanti"; art.355 cp "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture"; art.356 c.p "frode nelle pubbliche forniture". Fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell' art.80 comma 1 lett.b).

Rilevano infine gli illeciti gravi posti in essere nello svolgimento della procedura di gara e gli illeciti gravi relativi a "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto .(compilare DGUE Parte III sez. A, B, C e D fino al n. 6);.

1.3 la dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto compilare DGUE Parte III sez. D n. 7);

1.4 Nella parte IV si compila la Sezione A per il possesso dei requisiti di idoneità professionale: esempio la dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti che la ditta esercita attività rientrante nell'oggetto della presente gara (specificare l'oggetto di attività). Se si tratta di impresa straniera con sede legale nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, l'iscrizione secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente);(DGUE compilare Parte IV sez. α e sez. A1 e A2 non potendosi limitare alla sola Sez. α.

1.5) Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale indicarli nel DGUE Parte IV. SEZ B e.C.

1.6) la SEZ.D invece per dichiarare il possesso relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

1.7 Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II[^], III[^], IV[^], e VI;

1.8 Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati al punto che precede) e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^];

1.9 AVVALIMENTO : In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel **DGUE**, Parte II[^], Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare (oltre alle altre dichiarazione e al contratto di avvalimento):

a. un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II[^], Sezioni A e B, della Parte III[^] e dalla Parte VI[^], attestante il

possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

1.10 Altre dichiarazioni: (compilare il DGUE Parte VI).

3.12 SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016 e smi, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo articolo. In particolare, l'Amministrazione in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o alla lettera d'invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, provvederà a chiedere la integrazione o regolarizzazione nelle modalità previste dall'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, indicando il contenuto ed i soggetti che vi devono provvedere.

In tal caso il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, con le modalità ed i contenuti indicati dall'Amministrazione, entro un termine perentorio, non superiore a TRE giorni, indicato dall'Amministrazione, decorrente dall'invio della richiesta di regolarizzazione.

La fattispecie si applica ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara o alla lettera di invito.

Per quanto riguarda le cause di esclusione si rimanda a quanto previsto dall'art. 80 D.lgs. 50/2016 e smi e tutte quelle previste dal presente bando e disciplinare.

Si precisa che:

- nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al presente articolo;
- in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione dell' incompletezza o irregolarità essenziale, il concorrente **è escluso dalla gara**;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, fra l'altro, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- in caso di ATI, la mancata regolarizzazione della posizione di un solo componente dell'ATI determina esclusione dell'intero raggruppamento.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione, questa stazione appaltante si atterrà, per quanto compatibili con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, alle indicazioni dell'ANAC del 08/01/2015 determinazione n.1. In ogni caso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 co.9 del Codice potrà consentire l'ammissione alla gara soltanto se i requisiti di ammissione siano già sussistenti al momento della presentazione dell'offerta, nei termini indicati dal presente disciplinare.

3.13 SOPRALLUOGO : NON NECESSARIO.

3.14. PERIODO MINIMO PER IL QUALE L'OFFERTA È VINCOLATA:

L'offerta dei concorrenti rimane valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

3.15.GARANZIA PROVVISORIA INTESTATA AL COMUNE DI ACQUI TERME

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, non trovando applicazione nella presente procedura l'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, conv. con mod. dalla L. n. 120/2020 da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici. l'importo su cui calcolare la cauzione provvisoria ammonta ad **Euro 2.460,00** (duemilaquattrocentosessanta/00 euro) e è corrispondente, al 2% dell'importo complessivo di gara pari Euro 123.000 oltre IVA.

La garanzia provvisoria è costituita, **A FAVORE DEL COMUNE DI ACQUI TERME**, a scelta del concorrente :

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; **ATTENZIONE!!!: MODALITÀ DI PRODUZIONE E FIRME DIGITALI RICHIESTE: ALLEGARE COPIA DEI TITOLI RICHIESTI, CORREDATA DA DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ AI SENSI DEL DPR.445/200 ART.19, SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO O PERSONA MUNITA DI COMPROVATI POTERI DI FIRMA.**

b. (fermo restando il limite all'utilizzo del contante secondo le vigenti normative al riguardo) bonifico bancario o assegno circolare da versare alla Tesoreria del Comune: BANCO MONTE PASCHI DI SIENA Agenzia di Acqui Terme, C/C TESORERIA IBAN IT 88 U 01030 47941 000001195870 specificando al Tesoriere che trattasi di "deposito cauzionale di partecipazione alla procedura aperta manutenzione verde **CIG 87057704AC**".

ATTENZIONE!!!: MODALITÀ DI PRODUZIONE RICHIESTE: ALLEGARE SCANSIONE DEL RELATIVO ASSEGNO E DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO IN CASO DI ASSEGNO OPPURE SCANSIONE DELLA RICEVUTA DELL'ESITO DEL "BUON FINE" DEL BONIFICO.

Nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le su indicate modalità (deposito in in titoli o bonifico) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore (imprese bancarie o assicurative oppure intermediari finanziari) a rilasciare la garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto considerato che la cauzione in titoli o in contanti non contiene alcun impegno di cui all'art.93 del Codice. **INOLTRE** dovrà allegare, nella documentazione amministrativa, una apposita dichiarazione sul proprio conto corrente dedicato sul quale la Stazione appaltante effettuerà lo svincolo della cauzione mediante bonifico bancario al termine della procedura di gara.

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 104 del Codice medesimo, qualora l'offerente risultasse affidatario, salvo che si tratti di microimprese, piccole e medie imprese, oppure di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese come definiti dall'art.3 lett.aa) del Codice dei contratti pubblici.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non.../index.html>: nonché al seguente sito internet dell'istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) [http://www.ivass.it/imprese_isp/HomePage.isp](http://www.ivass.it/imprese_isp/HomePage.isp;);

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
4. in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
5. **essere redatta ai sensi del decreto 19 gennaio 2018 n.31 (GURI n.83 del 10/04/2018) recante: Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 93 comma 8 bis, 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs n.50/2016 e smi;**
6. prevedere espressamente:a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 2° co. del codice civile;c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva ove rilasciata dal medesimo garante;
8. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso di poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

1. Documento informatico ai sensi dell'art.1 lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritto con firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; in questo specifico caso è sufficiente la firma del procuratore dell'agenzia assicuratrice con allegata la dichiarazione dei poteri di firma.
2. Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005, In tali ultimi casi la conformità del documento in originale dovrà essere attestata da pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22 comma 1 del D.lgs n.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22 comma 2 del D.lgs n.82/2005).

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, **a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. E' onere del concorrente dimostrare che tali documenti siano stati costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione**

delle offerte. Ai sensi dell'art.20 del D.lgs n.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.marcatatura temporale).

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato **ai sensi decreto 19 gennaio 2018 n.31**. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 93 co. 7 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di Modulo A, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per i concorrenti in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 7 ultima parte del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. (se del caso) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) del co. 2 dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ove disponibile. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- a) la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- b) la polizza assicurativa di cui all'art. 13 del capitolato speciale.

SEZIONE IV PROCEDURA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

4.1 TIPO DI PROCEDURA: La gara telematica si terrà nella forma della procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art.36 comma 2 e comma 9 e del successivo art.60 e come già indicato precedentemente con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici -

Modalità di determinazione della soglia di anomalia delle offerte

Il Seggio di gara procederà all'effettuazione dei conteggi per stabilire la soglia dell'anomalia delle offerte con le vigenti modalità di cui all'art.97 commi 2 e 2 bis del Codice e precisamente:

1. **SE DEL CASO** Qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici (art.97 comma 2), il Seggio attraverso il Sistema procederà come segue: *a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*
 - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);*

- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);*
- d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).*
2. **Qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici (art.97 comma 2 bis)**, il Seggio attraverso il Sistema procederà come segue: *a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);*
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);*
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;*
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).*
3. **Calcolata la soglia di anomalia nei modi su indicati, il seggio di gara, attraverso il Sistema, provvederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiore a detta soglia.**

Con riferimento all'applicazione dei suddetti metodi si precisa che NON soggiacendo alle disposizioni della Legge n.120/2020 di conversione del D.L. Semplificazioni, per questa gara, la procedura di esclusione automatica non è esercitabile **qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci.**

Ai sensi del comma 3 bis dello stesso art.97 qualora il numero delle offerte pervenute sia pari o superiore a cinque, si procederà, comunque, al calcolo della soglia di anomalia per individuare se la migliore offerta, corrispondente al ribasso percentuale più elevato offerto, sia anormalmente bassa. Nel caso vi siano offerte sospette di anomalia si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

Criterio di individuazione della congruità delle offerte (art. 97, comma ,4, 5 e 6 DLgs 50/2016)

Ai sensi della lettera c) comma 5 dell'art.97 del D.lgs n.50/2016 e smi, la suddetta verifica verrà svolta anche con riferimento ai costi della sicurezza da rischio specifico (costi aziendali) che dovranno essere indicati nell'offerta economica ai sensi dello stesso art.95 comma 10 del Codice: Inoltre secondo la lettera d) comma 5 dell'art.97 D.lgs n.50/2016 e smi la verifica di congruità verrà svolta anche con riferimento ai costi della manodopera che dovranno essere indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art.95 comma 10 del Codice.

In ogni caso, questa Amministrazione aggiudicatrice (o il RUP) valuterà la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. (art. 97, comma 6, ultimo capoverso D. Lgs.50/2016). In tal caso gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente

basse, sulla base di un giudizio tecnico di sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni di cui sopra possono riguardare:

- A. L'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- B. Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- C. L'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

4. 2 TERMINE DI RICESSIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Trattandosi di procedura aperta ex art.36 comma 2 e 9 del Codice, nel rispetto del disposto dell'art.79 il termine per la ricezione delle offerte viene ridotto, considerate le modalità di aggiudicazione (criterio del minor prezzo ex art.95 co.4 lett.a) del Codice), a 15 giorni dalla pubblicazione del presente bando all'Albo pretorio del Comune Capofila della CUC dell'Acquese (riduzione termini delle offerte).

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono pertanto essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema, entro e non oltre **le ore 18.00 del giorno 28/04/2021**. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

4.2.1 IL SISTEMA

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica CUC dell'Acquese sono descritte nell'elaborato denominato Regole per l'utilizzo della piattaforma telematica.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della CUC dell'Acquese e raggiungibile all'indirizzo web: <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito.

E' obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del medesimo connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, inviare i documenti e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma.

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purchè entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma, infatti è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso **di mancata o tardiva ricezione dell'offerta** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CUC dell'Acquese e del Gestore del

Sistema, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la CUC dell'Acquese, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara pena l'esclusione dalla procedura.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 30 MB dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla CUC dell'Acquese, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del sistema. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n.241/1990 e smi.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la CUC dell'Acquese ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la CUC dell'Acquese e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> , sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza tecnica" e di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.

Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, Amministrazione aggiudicatrice è la Centrale Unica di Committenza dell'Acquese presso il Comune di Acqui Terme, la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema ovvero di Maggioli S.p.A. incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà della CUC dell'Acquese ed in esercizio sui sistemi e nei locali del Comune di Acqui Terme, il quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento UE Regolamento europeo n.679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

La registrazione al sistema

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento " Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti "presente nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata". **La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema,**

ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le istruzioni presenti nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> o le comunicazioni attraverso il Sistema.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la CUC dell'Acquese, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la CUC dell'Acquese segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la CUC dell'Acquese, il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e,

comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla CUC dell'Acquese e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema. La CUC dell'Acquese e il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la CUC dell'Acquese ed il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la CUC dell'Acquese e il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA' OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", disponibile nell'area pubblica della piattaforma <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> nella sezione "Informazioni", "Accesso area riservata", parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali", la quale guida costituisce parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica. Si ribadisce che non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area

riservata del Portale Appalti, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all'indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;

- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato, in questo caso, nelle due buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A e Busta B);
- avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l'operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell'Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l'accettazione da parte della Stazione Appaltante e/o dell'Amministrazione aggiudicatrice, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante e/o l'amministrazione aggiudicatrice;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali", avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l'offerta;
- inviare l'offerta telematica.

Si precisa che:

- prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF; **N.B. E' assolutamente sconsigliato l'utilizzo di altri formati, nonché di formati compressi (files .zip, .rar, etc), in quanto potrebbero risultare illeggibili;**

- la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio;
- la piattaforma permette l'upload di file di dimensioni massime di 10 MB per un limite complessivo di 30 MB per ciascuna busta digitale.
- Poiché nell'imminenza della scadenza del termine potrebbero verificarsi rallentamenti nell'operatività del sistema informatico, non dipendenti da malfunzionamento dello stesso, ma dall'elevato numero di connessioni simultanee, si raccomanda ai soggetti interessati di non attendere gli ultimi minuti utili, bensì di collegarsi e inviare le proprie offerte con adeguato anticipo rispetto all'orario di chiusura della gara. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà o problemi di connessione, non imputabili a malfunzionamenti del Portale.
- Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del sistema, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento (art. 79, comma 5-bis, Codice).

4.2.2 LE BUSTE TELEMATICHE

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

- a) **BUSTA DIGITALE A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.** La busta “A Documentazione amministrativa dovrà essere confezionata e contenere quanto **PREVISTO NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO 4.3**
- b) **BUSTA DIGITALE B – OFFERTA ECONOMICA**”. La busta contrassegnata con la lettera “B Offerta economica ” dovrà contenere, pena l'esclusione, al suo interno: **l'Offerta economica in bollo**, che dovrà essere redatta in lingua italiana , (secondo lo schema allegato B) datata e sottoscritta digitalmente dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; in caso di offerta congiunta, (RTI) essa, dovrà essere sottoscritta pena l'esclusione da tutti i rappresentanti degli operatori che vi fanno parte. **VEDASI SUCCESSIVO PARAGRAFO 4.4.**

La mancanza di una delle predette buste costituisce **causa di esclusione irrimediabile** dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice.

Si ribadisce che l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, **costituisce causa di esclusione.** Il caricamento per errore nella busta digitale A dell'offerta economica

comporta inevitabilmente l'esclusione dalla gara, ove tale inserimento costituisca anticipazione del ribasso offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del ribasso offerto.

Verranno escluse comunque (causa di esclusione irrimediabile dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice) le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

4.3 Contenuto della Busta Digitale "A - Documentazione amministrativa"

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice dei contratti pubblici, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso al pubblico) della piattaforma telematica medesima nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali". La procedura di cui trattasi andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su "Visualizza scheda".

Nella **BUSTA digitale A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** i concorrenti dovranno inserire:

1. **(DOCUMENTO INFORMATICO) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UTILIZZANDO IL MODULO "ALLEGATO A" in CARTA SEMPLICE** datata e sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di offerta congiunta la domanda/dichiarazione deve essere compilata, ciascuna per il proprio ruolo, distintamente dai soggetti associati, mentre l'allegato relativo al raggruppamento (vedi punto 4) deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i concorrenti associati, pena l'esclusione. Si precisa che in detto modulo è inclusa la **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL CAPITOLATO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, nonché' dell'OBBLIGO SEDE OPERATIVA.**
2. **Copia informatica** di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 a secondo dei casi: a) dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale vigente dei concorrenti o documentazione equipollente; oppure b) (qualora trattasi di imprese) **Copia informatica** del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura, oppure **iscrizione** in registro analogo nell'ipotesi di impresa estera; c) iscrizione all'Albo delle società Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004, ovvero, nel caso di cooperative sociali, nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali per i servizi di cui alla lettera a) dell'art. 1 L. 381/1991 o stato di appartenenza all'Unione Europea;
3. **(se del caso) copia della certificazione aziendale di qualità** rilasciata da organismi accreditati per la riduzione della cauzione provvisoria ex art.93 comma 7 Dlgs n.50/2016 specificandone la tipologia;
4. **(DOCUMENTO INFORMATICO) DGUE Documento di gara unico europeo:** Ai sensi di quanto previsto dall'art.85 comma 1 del Codice e del Comunicato del MIT del 30/03/2018 a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella presente busta telematica. Istruzioni compilazione vedasi paragrafo 4 e paragrafo 4.2.2 del presente disciplinare Per agevolare gli operatori economici questa Amministrazione aggiudicatrice rende disponibile nella documentazione di gara anche il file denominato DGUE poiché il modello DGUE presente sul portale della Commissione europea è impostato (ovviamente) soltanto sulla direttiva comunitaria, fintanto che il Ministero non avrà

- messo a disposizione una piattaforma analoga ma modulata sullo schema de DGUE nazionale, il DGUE che effettivamente si mette on line a disposizione degli operatori economici stessi è sia in versione riscrivibile in modo da poter essere compilato.
5. **(se del caso)** Nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE già costituito: (copia informatica) **il MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE con rappresentanza** conferito alla società mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE, conformi alle prescrizioni di cui all'art.48 D.LGS N.50/2016. In tale atto o mandato dovrà dare conto della quota di partecipazione di ciascuna impresa e delle prestazioni lavorative che la stessa assumerà in caso di aggiudicazione **OPPURE (se del caso)** Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE da costituirsi (documento informatico) **l'apposita dichiarazione** sottoscritta digitalmente con cui le imprese, capogruppo e mandanti, si impegnano, in caso di aggiudicazione della procedura in argomento, a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza ad una di esse, qualificata come Società Capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandanti. Nella stessa dichiarazione dovrà essere specificata la quota parte delle prestazioni lavorative che verranno svolte da ciascuna Società (nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione, indicandone la tipologia. La dichiarazione verrà sottoscritta con firma digitale da tutte le Società interessate, **pena l'esclusione.**
 6. **GARANZIA PROVVISORIA** a favore del **Comune di ACQUI TERME** secondo quanto disposto al paragrafo 3.15 del presente disciplinare pari ad Euro 2.460,00 con l'allegata dichiarazione di cui all'art.93 comma 8 del Codice concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, oppure se l'impegno non è già contenuto nella garanzia provvisoria dichiarazione sostitutiva contenente l'impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto la garanzia definitiva.
 7. **DOCUMENTO PASSOE**, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPass dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C. codice CIG 87057704AC
 8. **Attestazione SOA in copia informatica** di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 adeguata per categoria e valori del presente appalto, in corso di validità e rilasciata da una SOA appositamente autorizzata così come previsto al punto 2.5 del presente bando (OG.1 e OG.2); **OPPURE IN ALTERNATIVA POSSESSO DEI REQUISITI SEMPLIFICATI PER LE CAT. OG.1 e OG.2** ai sensi dell'art.90 del DPR,207/2010;
 9. **PATTO DI INTEGRITÀ** sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico;
 10. **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA:** i concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il concorrente deve inviare e far pervenire alla CUC dell'Acquese mediante inserimento nella busta digitale "A", l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'offerta Economica. A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare copia scansionata del foglio su cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con indicazione del CIG della presente procedura, o in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo. (tale dichiarazione può essere resa quale sezione interna alla domanda di partecipazione).

11.(se del caso) la **documentazione** prevista in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

12.(se del caso) **Documentazione** e dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

4.4 CONTENUTO DELLA BUSTA “B OFFERTA ECONOMICA”

L'Offerta economica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile nella piattaforma come sopra meglio specificato.

Accedendo alla “Busta economica” l'operatore economico dovrà svolgere le operazioni di predisposizione della predetta busta economica. La compilazione dell'offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti la quale modalità in sintesi prevede:

- _ la predisposizione del file di offerta, a cura dell'operatore economico, sulla base di un facsimile predisposto dalla CUC dell'acquese disponibile nella piattaforma telematica;
- _ la trasformazione del file contenente l'offerta economica in formato PDF;
- _ la firma digitale dell'offerta economica come di seguito meglio specificato;
- _ il successivo upload dell'offerta economica firmata digitalmente e degli ulteriori documenti allegati di seguito meglio precisati;
- _ il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

Nella busta digitale “C Offerta economica.” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta secondo il Modulo B allegato al presente disciplinare di gara e **indicante la percentuale unica di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara**

L'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'offerta economica deve essere allegata nella busta digitale A documentazione amministrativa come già specificato nel presente disciplinare al paragrafo dedicato ai documenti da allegare.

ATTENZIONE: L'art.60 del D.lgs n.56/2017 ha novellato il comma 10 dell'art.95 del Codice degli appalti pubblici come segue: “ nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. **PERTANTO, a pena di esclusione, l'operatore economico offerente, dovrà indicare i propri costi relativi alla sicurezza ed i costi relativi alla manodopera ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.lgs n.50/2016 e smi.**

L'OFFERTA COSI' COMPOSTA sarà sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora nell'impresa sia presente la figura dell'Institore (art. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dagli stessi. In tal caso va trasmessa la relativa procura.

In caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all' art. 45, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o l'aggregazione di imprese a rete.

In caso di discordanza fra la percentuale espressa in cifra ed in lettere sarà tenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non saranno comunque ammesse offerte in modo difforme da quanto in precedenza richiamato e nemmeno offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimenti ad offerte relative ad altro appalto nonché offerte pari e/o in aumento.

5. DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'inizio della procedura di aggiudicazione avverrà nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita vale a dirsi **il giorno 30/04/2021 alle ore 10** presso il Comune di Acqui Terme – Comune Capofila della CUC dell'Acquese – Piazza Levi 12 . 2° Piano - ufficio tecnico **salva eventuale posticipazione comunicata a mezzo piattaforma telematica come di seguito precisato.**

Tutte le operazioni del Seggio di gara si svolgeranno esclusivamente all'interno del Portale Appalti e saranno tracciate ad opera del sistema informatico. Dette operazioni saranno altresì verbalizzate ai sensi di legge.

Come riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente, poiché nelle gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche, contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Inoltre in considerazione dell'emergenza coronavirus Covid-19 tutte le sedute pubbliche di gara (apertura documentazione amministrativa e offerte) si svolgeranno a porte chiuse.

I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie credenziali al Portale Appalti della CUC dell'Acquese.

Si potrà partecipare alla seduta da remoto (nel caso si rimanda al documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” più volta citato – capitolo “Espletamento della gara telematica”). La suddetta data/ora nonché tutte le date/ore delle successive sedute pubbliche e/o del rinvio/sospensioni/riprese delle sedute pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, saranno pubblicate sulla piattaforma telematica e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando “visualizza scheda”. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale; in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità previste dal presente bando disciplinare, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.

E' facoltà del Seggio di gara, qualora il numero dei concorrenti lo consenta ad esplicitare e concludere tutte le operazioni nella medesima giornata.

Nella 1° seduta pubblica, si procederà:

- a dare atto del numero dei plichi telematici regolarmente presentati in piattaforma;
- all'apertura, per ciascun concorrente, del plico regolarmente presentato mediante l'impiego della chiave elettronica di cifratura i plichi presenti in piattaforma;
- alla verifica (per ciascun concorrente) della “documentazione amministrativa” al fine di accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione medesima rispetto a quanto richiesto dal presente bando/disciplinare.

In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara, nei casi previsti dalla vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione. Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione.

Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, l'Autorità di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della documentazione amministrativa. In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la Stazione appaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni previste all'art. 76 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Conclusa la fase della disamina della documentazione amministrativa, eventualmente in una seconda seduta pubblica di gara, comunicata ai concorrenti tramite il portale il Seggio di Gara procederà quindi, per tutti i concorrenti risultati ammessi, all'apertura delle "buste digitali B: "offerta economica", alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente bando e disciplinare di gara, alla graduatoria in ordine di ribasso e successivamente all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo l'art.97 comma 2 e 2 bis e secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 4.1. **In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.**

A trasmettere al RUP le risultanze di cui sopra al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto del Seggio di gara. Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte.

Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente e comunicato ai concorrenti ai sensi dell'art 76 del D.Lgs 50/2016.

In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.

In esito delle operazioni di gara il Seggio di gara trasmetterà la proposta di aggiudicazione al RUP per le verifiche di rito e la conseguente assunzione della determinazione di aggiudicazione .

Al termine della procedura l'Ente appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all'art. **74, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.**

Si precisa altresì che le operazioni di cui sopra non sono gestite in automatico dal Sistema e che le relative modalità saranno definite contestualmente all'evento e opportunamente verbalizzate.

Una volta effettuate le verifiche previste dall'art. **32, comma 7 del D.Lgs 50/2016**, l'aggiudicazione allorché divenuta efficace. Si precisa che la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora l'offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi decorsi trenta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. La CUC dell'Acquese, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazioni, si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare la gara ex art.95 comma 12 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. In tal caso, i concorrenti partecipanti non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo. Si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione d'offerta.
2. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:
 - in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
 - in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

3. Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
 - alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
 - ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici.
 - A tal fine l'Amministrazione, consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati in sede di dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi.
4. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta adeguata, conveniente e non anomala.
5. L'aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme allo schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004 integrato con quanto previsto dal summenzionato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 sia sulla cauzione provvisoria che su quella definitiva.
7. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Analoga procedura per il raggruppamento temporaneo di impresa la comunicazione recapitata all'operatore capogruppo si intende validamente resa a tutti gli altri operatori mandanti.
8. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
9. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
10. L'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto d'appalto ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010; l'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.
11. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, entro il termine massimo di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
12. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata all'eventuale positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
13. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

14. L'organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Piemonte Corso Stati Uniti 45 Torino. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
15. **INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.** Ai sensi dell'art.13 del Regolamento europeo n.679/2016, il Comune di Acqui Terme (anche come Comune capofila della CUC dell'Acquese) in qualità di Titolare del trattamento è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali. protezione dei dati personali". Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi e di quanto disposto dal Regolamento europeo n.679/2016 entrato in vigore il 25/05/2018. Si informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti di cui il Comune verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l'espletamento della procedura di gara ed ai fini della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare i dati relativi all'esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno trattati al solo fine di valutare l'eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara di appalto di cui all'art. 80 Dlgs. n. 50/2016. I dati rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale dell'Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria essendo necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto la mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara medesima. I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato. Titolare del trattamento è il Comune di Acqui Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme (AL).
16. **CONTROVERSIE.** Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica l'articolo 205 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Alessandria.

Costituiscono parte integrante del bando/disciplinare di gara i relativi allegati alle cui indicazioni e prescrizioni gli operatori economici partecipanti devono attenersi.

Acqui T. 13/04/2021

LA CO RESPONSABILE DELLA CUC DELL'ACQUESE
TRUCCO RAG. SILVIA

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]